



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Piazza Matteotti
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/45553 – 0924/932573
Dirigente: Giuseppe Barresi
E-mail gbarresi@comune.castelvetro.tp.it



V SETTORE
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
E
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 151 del 30 giugno 2016

OGGETTO: Regolamentazione Viabilità in Marinella di Selinunte - Z.T.L. Primavera 2016 – Modifica e integrazione Ordinanza Dirigenziale n. 138 del 17 giugno 2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Dirigenziale n. 65 del 06 aprile 2016 è stata istituita la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le ore 20:00

CHE, per rendere più ordinata e funzionale la circolazione nella frazione di “Marinella di Selinunte” è stata emanata l’ordinanza dirigenziale n. 127 del 28 maggio 2016 con la quale si è consentito l’accesso nella Z.T.L. ai soli veicoli dei residenti nelle Vie e Piazze interessate ed a tutti coloro che per raggiungere l’abitazione di residenza sono costretti a percorrere con il proprio veicolo le citate Vie ed ai dimoranti nelle Vie e Piazze interessate e confluenti nelle Vie della Z.T.L. per raggiungere il garage e/o autorimessa per parcarvi il proprio veicolo e, infine, alle auto utilizzate dai pescatori in possesso del tesserino di pesca professionale, a condizione che siano muniti di autorizzazione ed ai veicoli meglio specificati nella parte dispositiva del citato provvedimento;

CHE è opportuno e necessario, attesi l’ intervento della stagione estiva e la calura insistente negli orari pomeridiani, modificare le giornate e gli orari della Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte con l’ attuazione della stessa zona nel periodo serale di tutti i giorni;

VISTO l’art. 7 comma IX del Codice della Strada;

VISTO l’art. 107 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- 1) **Prendere atto** che le Ordinanze Dirigenziali n. 65 del 06 aprile 2016, n. 121 del 23 maggio 2016 e n. 127 del 28 maggio 2016 hanno istituito e regolamentato: **La Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali** nella Via Caboto, nella Via Marco Polo, nella Via Pigafetta, nella Via Scalo di Bruca, nella Piazza Empedocle e nella Via del Cantone fino al civico 53 nelle seguente fascia oraria:
 - a) **Fino al 27 maggio 2016: dalle ore 16, 30 alle ore 20,00;**
 - b) **Dal 28 maggio al 16 giugno 2016 dalle ore 17, 00 alle ore 21,30;**
 - c) **Dal 17 giugno al 26 giugno 2016 sempre dalle ore 17, 00 alle ore 21,30;**
- 2) **Modificare**, a decorrere dall’ 1 luglio 2016 e fino alla data di revoca della presente ordinanza, gli orari e le giornate della Zona a Traffico Limitato nella Frazione di Marinella di Selinunte che sarà articolata in tutti i giorni della settimana dalle ore 21,30 alle ore 1,30;
- 3) **Riconfermare**, per quanto non modificato e non in contrasto con la presente ordinanza, il contenuto di quanto stabilito con le ordinanze n. 65 del 06 aprile 2016, 121 del 23 maggio 2016, n. 127 del 28 maggio 2016 e n. 138 del 17 giugno 2016;

- 4) Chiarire ulteriormente che nella Zona a Traffico Limitato, che interessa le vie Caboto, Via Marco Polo, Via Pigafetta, Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle e Via del Cantone fino al civico 53 – dalle ore 21,30 alle ore 1,30 – di ogni giorno – è possibile la circolazione delle autovetture munite di regolare autorizzazione che dovrà essere visibile sul cruscotto dell' autovettura stessa. Nella Z.T.L. è ammesso il parcheggio, all' interno degli spazi segnati (di colore blu e/o bianco), ai sensi dell' art. 7, comma 11, del Codice della Strada, delle sole autovetture munite della regolare autorizzazione rilasciata a coloro che risultano residenti alla data del 25 aprile 2016. Non è ammesso il parcheggio al di fuori dei predetti spazi. I dimoranti a Marinella di Selinunte, sempre muniti della regolare autorizzazione esposta come sopra, potranno eccezionalmente circolare solo per raggiungere il garage o altra area delimitata di loro proprietà e/o pertinenza; questi ultimi non potranno parcheggiare nella pubblica via (Spazi Blu e/o bianchi). Negli orari di vigenza della Z.T.L. tutta la segnaletica , con esclusione dei divieti di sosta e/o di fermata, non hanno alcuna efficacia (a titolo esemplificativo, si tratta della segnaletica riguardante la sosta a tempo, i parcheggi orari, ecc.) Negli stessi orari di vigenza della Z.T.L. è ammessa la possibilità di recarsi presso la Guardia Medica servendosi dell' autovettura. Tale comportamento sarà analizzato, a seguito di richiesta, alla quale dovrà essere allegata regolare certificazione sanitaria con l' indicazione dell' orario della visita medica della persona interessata. Non saranno considerate efficaci, ai fini della circolazione e della sosta nella Z.T.L., negli orari di vigenza tutte le autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti;
- 5) ~~E' ammessa la circolazione delle autovetture dei pescatori muniti di regolare autorizzazione, unicamente per motivi di lavoro, che potranno accedere solo nella zona portuale attraverso la via del Cantone, in direzione piazza Empedocle, dando la precedenza ai veicoli diretti dalla piazza del Empedocle alla via Palinuro. Questi ultimi veicoli non sono autorizzati a parcheggiare nella Piazza Empedocle;~~
- 6) La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio;
- 7) Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it;
- 8) La presente sarà notificata alla Polizia Municipale al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro per l'esecuzione.
- 9) Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.
- 10) Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Il Funzionario
f.to Rosaria Raccuglia

IL DIRETTORE DEL SETTORE
- Dirigente Giuseppe Barresi -